

**COMUNE DI GAVORRANO  
PROVINCIA DI GROSSETO**

**REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

*(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 3 del 02/03/2013  
variato con Deliberazione Consiliare n. 59 del 29/12/2016.)*

## **INDICE**

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Presupposto dell'imposta
- Art. 3 - Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari
- Art. 4 - Esenzioni
- Art. 5 - Misura dell'imposta
- Art. 6 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive
- Art. 7 - Pagamento e riversamento dell'imposta
- Art. 8 - Disposizioni in tema di accertamento
- Art. 9 - Sanzioni
- Art. 10 - Riscossione coattiva
- Art. 11 - Rimborsi e compensazioni
- Art. 12 - Contenzioso
- Art. 13 - Decorrenza dell'applicazione dell'imposta
- Art. 14 - Disposizioni transitorie e finali

## **Articolo 1**

### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15.12.1997.
2. Il regolamento istituisce l'imposta di soggiorno nel Comune di Gavorrano, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 23 del 14.2.2011, disciplinandone l'applicazione.
3. Il gettito dell'imposta è destinato esclusivamente per il finanziamento, totale o parziale, degli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune, in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione, recupero e valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, e dei relativi servizi pubblici locali.

## **Articolo 2**

### **Presupposto dell'imposta**

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Gavorrano, di cui alla normativa regionale in materia di turismo.
2. Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - Alberghi (Art. 26 L.R. 42/2000)
  - Residenze turistico-alberghiere (Art. 27 L.R. 42/2000)
  - Campeggi (Art. 29 L.R. 42/2000)
  - Villaggi turistici (Art. 30 L.R. 42/2000)
  - Aree di sosta (Art. 31 L.R. 42/2000)
  - Parchi di vacanza (Art. 32 L.R. 42/2000)
  - Case per ferie (Art. 47 L.R. 42/2000)
  - Ostelli per la gioventù (Art. 48 L.R. 42/2000)
  - Rifugi escursionistici (Art. 47 L.R. 42/2000)
  - Affittacamere (Art. 55 e 61 L.R. 42/2000)
  - Bed & breakfast (Art. 55 L.R. 42/2000)
  - Agriturismi (L.R. 30/2003)
  - Case e appartamenti per vacanze (CAV) (Art. 56 L.R. 42/2000)
  - Residenze d'epoca (Art. 58 L.R. 42/2000)
  - Residence (Art. 62 L.R. 42/2000)

## **Articolo 3**

### **Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari**

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2.
2. Il gestore della struttura ricettiva è individuato quale soggetto titolare degli obblighi strumentali ed ausiliari ai fini della gestione e riscossione dell'imposta e risponde direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune di Gavorrano

## **Articolo 4**

### **Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Gavorrano;
  - b) i minori entro il quattordicesimo anno di età;
  - c) gli appartenenti delle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco, protezione civile e volontari impegnati in operazioni di emergenza sul territorio;
  - d) coloro che prestano attività lavorativa presso le strutture ricettive di cui all'art. 2,

comma 2;

## **Articolo 5** **Misura dell'imposta**

1. La misura dell'imposta è stabilita annualmente dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.
2. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive come definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. La misura è pertanto definita in rapporto alla classificazione articolata in "stelle", "chiavi" e "spighe" che, anche per semplicità applicative, evidenzia le caratteristiche qualitative via via crescenti delle strutture medesime cui è collegato un aumento del prezzo richiesto ai clienti.
3. In ogni caso l'imposta non può essere superiore ad €. 5,00 per ogni persona e per ogni notte di soggiorno.
4. Nelle strutture di cui all'art. 2, l'imposta è applicata fino ad un massimo di dieci pernottamenti consecutivi.
5. L'imposta si applica nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

## **Articolo 6**

### **Obblighi dei gestori delle strutture ricettive**

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Gavorrano sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva dichiara al Comune di Gavorrano, entro quindici giorni dalla fine di ciascun bimestre solare:
  - a) il numero di pernottamenti soggetti all'imposta;
  - b) il numero di pernottamenti esenti ai sensi del presente Regolamento;
  - c) il totale dell'imposta riscossa da riversare al Comune.
3. La dichiarazione è trasmessa su supporto cartaceo o mediante procedure informatiche che saranno eventualmente definite dall'Amministrazione Comunale.
4. Il Servizio Tributi dell'Ente metterà a disposizione dei gestori delle strutture ricettive un'apposita modulistica.

## **Articolo 7**

### **Pagamento e riversamento dell'imposta**

1. I soggetti di cui all'articolo 3 comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza e al successivo versamento al Comune di Gavorrano.
2. Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate. E' consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Gavorrano delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro quindici giorni dalla fine di ciascun bimestre solare. Il riversamento potrà avvenire, indicandone la causale:
  - a) mediante versamento diretto presso la Tesoreria comunale;
  - b) a mezzo bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria intestato al Comune di

Gavorrano.

## **Articolo 8**

### **Disposizioni in tema di accertamento**

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:
  - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
3. I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare, nella comunicazione di cui all'articolo 6, comma 2, le generalità dei contribuenti evasori. L'adempimento di cui al presente comma può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

## **Articolo 9**

### **Sanzioni**

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n.471, n.472 e n.473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta riscossa da parte del gestore della struttura ricettiva di cui all'art.3 comma 2, nonché per l'omesso, tardivo o parziale pagamento dell'imposta da parte del soggetto passivo di cui all'art.3 comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro, in quanto violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
5. Il procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi 3 e 4 è disciplinato dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981 n. 689.

## **Articolo 10**

### **Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente.

## **Articolo 11**

### **Rimborsi e compensazioni**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune di Gavorrano almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dodici.

#### **Art. 12**

##### **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n°546 e successive modifiche.

#### **Art. 13**

##### **Decorrenza dell'applicazione dell'imposta**

1. L'applicazione dell'imposta di soggiorno decorre a far data dal 30 marzo 2013.

#### **Articolo 14**

##### **Disposizioni transitorie e finali**

1. Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli art. 6 e 7 del presente Regolamento.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e, in particolare, i decreti legislativi n°471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art.1, commi dal 158 al 170, della legge 27/12/2006 n° 296 e il Regolamento delle entrate approvato dal Consiglio Comunale di Gavorrano.